



La prescrizione di contributi Automaticità delle prestazioni previdenziali

Forse non tutti sanno che...anche i contributi previdenziali sono soggetti alla prescrizione quel meccanismo che, in particolari casi, fa venir meno il diritto al riconoscimento dei contributi anche se si è lavorato regolarmente.

La prescrizione contributiva è di cinque anni...per cui è indispensabile controllare tutti gli anni che la contribuzione sia stata effettivamente accreditata:

Attenzione anche all'importo delle retribuzioni indicate nell'estratto: con il sistema di calcolo contributivo è un dato fondamentale da controllare in quanto, il "montante contributivo" su cui verrà calcolata la pensione, è costituito dalla contribuzione versata in tutta la vita lavorativa e anche piccole mancanze contributive incidono sul calcolo finale.



La prescrizione dei contributi e l' "automaticità delle prestazioni previdenziali"

Dice il proverbio che "il tempo è galantuomo"!

L'affermazione è quasi sempre vera ma, in materia di pensioni e contributi, talvolta il tempo lavora contro e il suo trascorrere può mettere a rischio diritti che si ritenevano al sicuro.

Tutta colpa della **prescrizione** che è un mezzo con cui l'ordinamento giuridico cancella dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge.

Per quanto attiene ai contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro per i dipendenti, essi si prescrivono, secondo le norme della Legge 335/1995 ([articolo 3, comma 9 Legge 335/1995](#)) nel termine di cinque anni dalla data in cui dovevano essere pagati.

Ciò vuol dire che, trascorso un lustro senza interrompere questo termine, né l'INPS può più chiedere all'azienda di pagare i contributi né l'azienda stessa, se lo volesse, può più versarli.

Il termine dei cinque anni, però, si estende fino a dieci se il lavoratore ha presentato all'Ente di previdenza, entro cinque anni dall'avvenuta omissione, una denuncia per omissione contributiva nei confronti della ditta (vedi, da ultimo, [circolare INPS n. 31/2012](#)).

Attenzione ad una particolarità di cui parleremo dopo: per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e per quelli "parasubordinati" il termine di prescrizione è solo quinquennale.

Ma cosa accade se il datore di lavoro non ha pagato né potrà successivamente pagare i contributi previdenziali, nonostante il lavoratore abbia denunciato questa circostanza nei termini della prescrizione prevista dalla legge?

A questo interrogativo c'è una precisa risposta: la contribuzione dovuta all'Assicurazione Generale Obbligatoria è valida a tutti gli effetti anche quando non essa sia stata effettivamente versata all'INPS; ciò significa, in parole semplici, che il requisito contributivo necessario per il diritto alle prestazioni deve intendersi perfezionato non sulla base di quanto effettivamente versato, ma in relazione ai contributi che risultino comunque dovuti e non prescritti (a condizione, ovviamente, che l'INPS ne sia a conoscenza).

E' questo il cosiddetto "principio dell'automaticità" (vedi [articolo 40 della Legge 153/1969](#)), secondo il quale il lavoratore ha diritto alle prestazioni anche quando il suo datore di lavoro abbia ommesso i relativi contributi; esso trae origine direttamente dal codice civile e, nel corso del tempo, è stato ampliato e specificato da un lungo iter legislativo.

Ricordiamo nuovamente che la tutela offerta da questo principio opera in favore dei lavoratori dipendenti iscritti nel regime generale, a salvaguardia del danno causato da parte di terzi.

Non è applicabile, di conseguenza, ai lavoratori autonomi, che sono responsabili in prima persona dei versamenti contributivi a proprio favore.

Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della norma i lavoratori agricoli subordinati, poiché la prova del rapporto di lavoro e l'accredito dei relativi contributi sono già garantiti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di categoria.

Non possono, altresì, avvalersi di questo principio, i lavoratori iscritti alla "Gestione Separata".

La "copertura" contributiva, nei limiti tutelati dalla legge, è dunque un diritto assoluto del lavoratore dipendente, indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi, mentre compete all'INPS, a partire dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, l'onere di agire contro il datore di lavoro ai fini di recuperare la contribuzione non versata.



Per tale motivo, al momento della liquidazione della prestazione, i periodi di accertata omissione contributiva devono essere comunque utilizzati per il diritto e la misura delle prestazioni stesse, purché il lavoratore, come abbiamo detto, abbia denunciato e dimostrato un caso di omissione contributiva a proprio danno entro un termine di dieci anni; ovvero, quando l'Istituto stesso sia venuto a conoscenza di un caso di omissione contributiva entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Affinché venga applicato il principio di automaticità, il rapporto di lavoro e il relativo obbligo contributivo devono essere dimostrati con documenti e prove certe. In primo luogo, è utile la dichiarazione del datore di lavoro, il cui rilascio è obbligatorio ogni qual volta venga richiesto dal lavoratore o dall'Istituto.

Nel caso in cui il datore di lavoro risulti irreperibile o non voglia fornire collaborazione, il lavoratore ha, inoltre, la possibilità di esibire altri documenti che dimostrino l'avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro: il libretto di lavoro, le lettere di assunzione e di cessazione del rapporto, le buste paga, gli estratti dei libri paga e matricola, le testimonianze scritte di altri lavoratori, ecc.

Ma la ricerca di elementi probanti non è un onere a esclusivo carico del lavoratore: in presenza di una dichiarazione del lavoratore che ha un fondamento di verità, le Sedi dell'INPS sono obbligate ad assumere tutte le iniziative utili per accertare il rapporto di lavoro, incluso l'intervento dei propri funzionari ispettivi.

Ovviamente, sono da considerarsi elementi di prova anche i verbali dei funzionari ispettivi (non contestati dai datori di lavoro, o già definiti sul piano del contenzioso legale), quando siano stati l'Ispettorato del Lavoro o l'INPS stesso a scoprire l'esistenza dell'obbligo contributivo; ovvero, tutti gli atti utili relativi a procedure di recupero svolte nei confronti dell'azienda inadempiente.



Tutti i numeri di  *Previdenza Semplice* li trovate [qui](#)



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Italia](#)

Per ricevere  *Previdenza Semplice* inviate una e-mail a p.zani@tutto previdenza.it con oggetto "*Previdenza Semplice*" e testo "SI"